



“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenza o di pericolo per la vita umana in mare chiama il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta la Guardia Costiera ai seguenti numeri:
Capitaneria di Porto di Rimini: 0541/50121 (h 24)
Ufficio Locale Marittimo di Bellaria: 0541/344471
Ufficio Locale Marittimo di Riccione: 0541/644000
Ufficio Locale Marittimo Cattolica: 0541/963221

Per ogni altra informazione vai sul sito www.guardiacostiera.gov.it o www.guardiacostiera.gov.it/rimini oppure scrivi alla e-mail cprimini@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Capitaneria di Porto di Rimini

ORDINANZA

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E’ POSSIBILE SCANSIONARE CON IL PROPRIO SMARTPHONE IL SEGUENTE QR-CODE



Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Rimini,

- VISTO:** il decreto legislativo 18.07.2005, n° 171, recante il Codice della nautica da diporto;
VISTO: il D.M. 29.07.2008, n° 146, Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto;
VISTA: la Legge 8 luglio 2003, n° 172, concernente disposizioni sulla nautica da diporto e sul turismo nautico;
VISTO: il D.M. 1° settembre 2021, “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”;
VISTO: il D.M. 26 gennaio 1960, “Disciplina dello sci nautico” e il Dispaccio del Ministero della Marina Mercantile - D.G. Naviglio n° 260142 del 20 febbraio 1993, relativo a “Applicazione del D.M. 26 gennaio 1960, modificato con D.M. 15 luglio 1974, concernente la disciplina dello sci nautico”;
VISTE: le disposizioni e gli indirizzi ministeriali in materia di sicurezza della navigazione delle tavole a vela “windsurf” nonché relativi ad utilizzo di aree demaniali marittime e specchi acquei per paracadutismo ascensionale in mare;
VISTE: le disposizioni in materia di unità da diporto denominate acquascooter e/o moto d'acqua e traino sci nautico per conto terzi;
VISTO: il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) approvato con Legge 27 dicembre 1977, n° 1085;
VISTO: il Dispaccio prot. n° 0051241 in data 31.05.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: “JetLev Flyer, Flyboard e dispositivi

- ad essi assimilabili”;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n° 0090417 in data 18.07.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: “Disciplina nautica dell’apparecchio denominato “seabob”;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n° 136426 in data 20.10.2018 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: “Obbligo assicurazione unità propulse con dispositivo denominato “freewheeling”;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n° 0026676 in data 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, riguardante l’utilizzo di mezzi del tipo “e-bike acquatica”;
- VISTA:** la propria ordinanza n° 20/2017 in data 28.04.2017 disciplinante i limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTE:** le prescrizioni di sicurezza per la circolazione delle unità da diporto durante la stagione estiva, contenute nell’ordinanza che disciplina l’attività balneare;
- CONSIDERATO** che il vigente art. 27, comma 6 del Codice della nautica da diporto prevede che la navigazione e le modalità di utilizzo di natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak ovvero delle moto d’acqua siano disciplinate dall’autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competenti;
- CONSIDERATO** che, alla luce dell’art. 27, comma 9 del Codice della nautica da diporto, il presente provvedimento si limita ad aggiornare quello vigente a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni, ferme restando condivise peculiarità locali;
- RAVVISATA**, pertanto, la necessità di disciplinare l’uso dei mezzi di cui sopra per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione dei bagnanti nonché degli utenti in genere, anche per la salvaguardia della vita umana in mare, nonché la navigazione diportistica nei porti e nelle acque del Circondario Marittimo di Rimini, che comprende il litorale dei Comuni costieri di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini e Bellaria Igea Marina;

ORDINA

Articolo 1 (Premessa)

È approvato e reso esecutivo l’annesso **“REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL’AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI RIMINI”**.

Articolo 2 (Sanzioni)

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o altro illecito amministrativo espressamente previsto dalla normativa, è punito ai sensi degli artt. 53 e seguenti del Codice della nautica da diporto.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Ai fini della presente Ordinanza, si rinvia integralmente alle definizioni di cui al Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171.
2. È fatto rinvio, per ulteriori aspetti connessi alle attività diportistiche, all’Ordinanza Balneare vigente e, per gli aspetti relativi alle funzioni amministrative conferite, alle disposizioni emanate dalla Regione Emilia Romagna in materia di demanio marittimo nonché a quelle dei singoli Comuni costieri.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e in particolare al Decreto legislativo 18.07.2005, n° 171, recante Codice della nautica da diporto, al D.M. 29.07.2008, n° 146 “Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto”, al Decreto Ministeriale 10.05.2005, n° 121, recante regolamento sull’istituzione e la disciplina

dei titoli professionali del diporto, e al D.M. 1° settembre 2021, “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”.

4. Sono abrogate le ordinanze n° 11/2009 del 02.04.2009 e n° 65/2014 del 05.08.2014 e loro ss.mm.ii., nonché ogni altra precedente disposizione in contrasto o, comunque, incompatibile con la presente Ordinanza.

Rimini, lì *data della registrazione digitale*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) *Marcello MONACO*

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI RIMINI

CAPO I NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Articolo 1

(Navigazione all'interno dei porti, delle rade e delle acque del Circondario)

1. Negli specchi acquei dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario Marittimo di Rimini, tutte unità da diporto devono navigare con la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo del mezzo nautico e comunque non superiore a 3 nodi.
2. Le unità da diporto in entrata ed in uscita devono mantenere la dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura, mantenere la minima velocità tenendo presente che la precedenza spetta all'unità in uscita.
3. È vietato l'utilizzo, per l'ormeggio, di boe e gavitelli.
4. Le unità da diporto ormeggiate nei porti e approdi del Circondario marittimo di Rimini devono essere permanentemente vigilate e custodite da persone/membri dell'equipaggio, individuati dal comandante/proprietario e/o dal soggetto che ne ha disponibilità in base ai vigenti contratti di utilizzo o da dipendenti dei gestori delle aree in concessione in grado di intervenire per fronteggiare eventuali situazioni di pericolo/emergenza.
5. È vietato ostruire e/o impedire l'alaggio e il varo delle unità in prossimità dell'accesso agli scivoli pubblici.

I concessionari di aree demaniali marittime e portuali nei cui titoli concessori è previsto uno scalo di alaggio nell'ambito dell'area assentita, ne garantiscono l'utilizzo compatibilmente con gli orari di apertura e la presenza di personale.

6. A tutte le unità da diporto, come definite dalla vigente normativa, salvo che non sia diversamente previsto dagli altri Capi del presente Regolamento, è inoltre vietato:
 - a) sostare ed ormeggiare alla fonda nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti e degli approdi. Per il porto di Rimini, tale distanza si misura dal fanale giallo in testata al molo di levante;
 - b) avvicinarsi e mantenersi:
 - a meno di 300 metri dalle navi militari, nazionali ed estere, alla fonda;
 - a meno di 100 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei;
 - a meno di 500 metri dalle piattaforme e impianti presenti in mare aperto;
 - a meno di 100 metri da scogliere, barriere e/o opere di difesa costiera poste parallelamente o perpendicolarmente al litorale;
 - c) navigare, durante la stagione balneare come definita dalla Regione Emilia Romagna, entro i limiti previsti dall'ordinanza n° 20/2017 in data 28.04.2017 di questa Capitaneria di Porto.

Articolo 2

(Divieti e obblighi)

1. Negli specchi acquei dei porti e degli approdi del Circondario marittimo di Rimini è vietato effettuare:
 - a. la balneazione;
 - b. allenamenti sportivi e attività ludico-ricreative di qualsiasi genere;
 - c. gare natatorie, di canottaggio, veliche, motonautiche e sci nautico e similari o assimilabili;
 - d. navigazione a remi con qualsiasi unità;
 - e. la navigazione a vela con qualsiasi unità. Fanno eccezione, per il porto di Rimini, le unità a vela sulle quali non sia possibile installare un motore fuoribordo, alle quali la navigazione a vela è consentita unicamente nel tratto di canale compreso

tra il faro e l'imboccatura e viceversa, sotto la responsabilità del conduttore ed in base alle norme e alla perizia marinaresca e a condizione che vi siano condizioni meteomarine favorevoli/assicurate e possano transitare senza arrecare alcun pregiudizio al traffico portuale, osservando una rotta quanto più diretta possibile, mantenendo la dritta e mai durante le manovre di entrata ed uscita dal porto di unità mercantili a motore. Tale eccezione non si applica alle unità dotate della sola propulsione velica impiegate in attività di scuola vela, le quali dovranno navigare nelle acque portuali esclusivamente trainate a rimorchio da unità a motore, fatte salve specifiche eventuali richieste di deroga che verranno valutate dall'Autorità Marittima in apposite Ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione in occasione di manifestazioni sportive.

CAPO II

SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLA A VELA

Articolo 3 **(Definizioni)**

Ai fini del presente Capo, per <<scuola di vela>> si intende qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile; per <<scuola di tavola a vela>> si intende qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di tavole a vela "windsurf".

Articolo 4 **(Prescrizioni e divieti)**

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente, le predette scuole dovranno essere munite delle autorizzazioni, licenze, nulla osta previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per i trasportati anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
2. L'uso dei suddetti natanti è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
3. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti deve avvenire:
 - a) in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
 - b) con l'ausilio di un'imbarcazione ad idrogetto, o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a dare assistenza. La medesima unità può transitare nella zona di mare entro i 500 metri dalla costa, e al di fuori degli appositi corridoi di lancio, esclusivamente in caso di emergenza al fine di prestare soccorso/assistenza.
4. Tutte le persone a bordo dei natanti/tavole a vela dovranno indossare permanentemente una cintura di salvataggio munita di fischietto.

CAPO III
NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF)

Articolo 5
(Prescrizioni e divieti)

1. L'uso delle tavole a vela (windsurf) è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. Le tavole a vela (windsurf) sono autorizzate alla navigazione solo in ore diurne, con condizioni meteorologiche sicure. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti e degli approdi del Circondario Marittimo di Rimini ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) entro 100 metri da scogliere, opere foranee o di difesa della costa poste perpendicolarmente o parallelamente alla costa;
 - c) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - d) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
 - e) oltre 1 (uno) miglio dalla costa.

Articolo 6
(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (windsurf) è di 14 anni compiuti; è di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela.
2. Coloro che esercitano l'attività di "windsurf" devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.
3. L'uso del windsurf per conto terzi da parte di società sportive e sodalizi, e comunque non con finalità di lucro, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.
4. Chiunque svolga tale attività, sia a fini di lucro che non, sarà ritenuto direttamente responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività.
5. L'atterraggio e la partenza nelle zone frequentate dai bagnanti deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati. In assenza dei corridoi, le tavole a vela e similari, nella fascia di mare riservata alla balneazione, hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate.

CAPO IV

TRAINO DI BANANA BOAT E PICCOLI GOMMONI E ATTIVITÀ SIMILARI O ASSIMILABILI

Articolo 7

(Prescrizioni e divieti)

1. Il traino di banana boat e di piccoli gommoni e attività simili o assimilabili è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio dell'attività può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteorologiche assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Rimini ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - d) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - f) in prossimità di foci di fiumi, canali, torrenti e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Articolo 8

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) l'unità trainante dovrà oltrepassare il limite dei 500 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
 - b) il conduttore dell'unità trainante dovrà avere almeno 18 anni, essere in possesso della patente nautica, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo, e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
 - c) il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto (D.M. 29.07.2008 n° 146) e dovrà essere dotato di una gaffa, di un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di una cassetta di pronto soccorso in corso di validità. Dovrà essere munito di dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso;
 - d) l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere contemporaneamente altre attività;
 - e) le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
 - f) la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio;
 - g) è vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
 - h) chiunque eserciti tale attività, sia ai fini di lucro che non, sarà ritenuto responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

CAPO V

SCI NAUTICO

Articolo 9 **(Limitazioni e divieti)**

1. L'esercizio dello sci nautico, disciplinato dal D.M. 26 gennaio 1960 così come modificato dal D.M. 15 luglio 1974, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio dell'attività può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteorologiche sicure e sotto la responsabilità dell'esercente. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Rimini ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - d) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) entro 100 metri da scogliere, barriere, opere di difesa della costa poste parallelamente o perpendicolarmente alla costa;
 - f) oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - g) in prossimità di foci di fiumi, canali, torrenti e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Articolo 10 **(Condizioni per l'esercizio)**

1. La pratica dello sci nautico è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) il conduttore delle unità dovrà essere munito di patente nautica, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo dell'unità;
 - b) il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
 - c) il conduttore dovrà avere almeno 18 anni compiuti;
 - d) lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
 - e) l'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso, e dovrà essere inoltre munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - f) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
 - g) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e, comunque, oltre i 500 metri dalla battigia;
 - h) è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici, e attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
 - i) ciascuna unità potrà trainare soltanto due persone per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca ecc.;
 - j) il mezzo nautico dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di attuazione del Codice della nautica (D.M. 29.07.2008 n° 146) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa,

di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione e di un salvagente anulare per ogni persona trainata, pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;

- k) durante lo sci nautico, lo sciatore dovrà indossare permanentemente una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa.
2. Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; l'Autorità Marittima è, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.
3. L'esercizio dello sci nautico, per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.

CAPO VI

PARACADUTISMO ASCENSIONALE E ATTIVITÀ SIMILE O ASSIMILABILE

Articolo 11 **(Limitazioni)**

1. L'esercizio è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio dell'attività con unità da diporto può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate e sotto la responsabilità di chi la esercita. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Rimini ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - d) entro 100 metri da scogliere, barriere, opere foranee posta parallelamente o perpendicolarmente alla costa;
 - e) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - f) oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - g) in prossimità di foci di fiumi, canali, torrenti e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Articolo 12 **(Condizioni per l'esercizio)**

1. La pratica del paracadutismo ascensionale è subordinata all'osservanza delle condizioni sottoelencate:
 - a) il conduttore delle unità trainanti deve essere in possesso di patente nautica, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo dell'unità; lo stesso dovrà comunque essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
 - b) il conduttore dovrà avere almeno 18 anni compiuti;
 - c) la persona trainata dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
 - d) l'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; il mezzo nautico dovrà essere inoltre munito di dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;

- e) durante l'esercizio è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
- f) l'unità impiegata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale dovrà essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello dovrà inoltre essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
- g) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
- h) le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;
- i) la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
- j) il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt);
- k) è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nell'attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tali da poter investire il paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
- l) l'unità potrà trainare soltanto una persona munita di paracadute per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio sci nautico, pesca ecc.;
- m) il mezzo nautico trainante dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto (D.M. 29.07.2008 n° 146) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una adeguata cassetta di pronto soccorso, e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
- n) durante lo svolgimento della predetta attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare permanentemente una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) del tipo conforme alla normativa in vigore, ovvero una muta galleggiante;
- o) le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, pertanto l'Autorità Marittima è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività.

CAPO VII
NAVIGAZIONE DEGLI SCOOTER ACQUATICI, MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI

Articolo 13
(Limitazione alla navigazione)

1. La navigazione degli scooter acquatici e mezzi simili è subordinata, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. La navigazione può essere effettuata solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate e sotto la responsabilità di chi la esercita. Alle suddette unità è fatto divieto di navigare:
 - a) nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Rimini;
 - b) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - c) oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - d) in prossimità di foci di fiumi, canali, torrenti e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
 - e) nell'ambito dei porti e dei canali, se non con rotte dirette necessarie all'arrivo o alla partenza o a raggiungere gli impianti di distribuzione del carburante.
3. In navigazione in entrata/uscita dai porti, in ragione della maggiore capacità di manovra, gli acquascooter, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità consentita, dovranno dare la precedenza a tutte le altre unità in transito.

Articolo 14
(Prescrizioni)

1. Per la condotta degli acquascooter è sempre obbligatorio il possesso di patente nautica.
2. Durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti della Federazione Italiana Motonautica.
3. Gli scooter acquatici dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* (blocca-sterzo con ritorno automatico).
4. Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida.

Articolo 15
(Condizioni per l'esercizio)

1. Chiunque svolga attività con acquascooter, sia ai fini di lucro che non, è ritenuto direttamente responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; l'Autorità Marittima è da intendersi pertanto espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno arrecato a persone o cose, derivante dall'esercizio di tale attività.
2. Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.
3. Durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza degli scooter acquatici, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve obbligatoriamente avvenire attraverso gli appositi corridoi ed alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai tre nodi.

CAPO VIII
KITE -SURF
(tavole con aquilone)

Articolo 16
(Limitazioni e divieti)

1. L'esercizio di Kite-Surf è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio del Kite-Surf può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate. Alle suddette unità è fatto divieto di navigare:
 - a) nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Rimini;
 - b) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - c) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - d) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - e) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - f) entro 100 metri da scogliere, barriere, opere foranee e di difesa della costa poste parallelamente o perpendicolarmente alla costa;
 - g) oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - h) in prossimità di foci di fiumi, canali, correnti e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Articolo 17
(Condizioni per l'esercizio)

1. L'età minima per l'esercizio del Kite-Surf è fissata in 16 anni compiuti.
2. È fatto obbligo a coloro che esercitano il Kite-Surf di indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale e un casco protettivo di tipo ciclistico.
3. È obbligatorio usare sistemi di sicurezza, montati sul kite, che consentano al conduttore di sganciarsi ed abbandonarlo in casi estremi, e munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza.
4. È obbligatorio collegare le cime (cd. linee) solo quando si decolla ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra.
5. È vietato lasciare il Kite-surf incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

Articolo 18
(Partenza e atterraggio)

1. Nelle zone vietate alla navigazione entro 500 metri dalla linea di battigia, la partenza e l'atterraggio dei natanti denominati Kite-surf devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso appositi corridoi di lancio/atterraggio aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza: fronte a spiaggia minimo mt. 30 ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 e ad una distanza dalla costa di mt. 100; tale ampiezza va mantenuta costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita (ulteriori 400 metri);
 - b) devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 500 metri dalla linea di battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
 - c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;

- d) per agevolare l'individuazione dei corridoi in fase di atterraggio sugli ultimi gavitelli esterni al limite dei 500 metri dovranno essere posizionate bandierine di colore bianco.
2. La partenza e l'atterraggio negli appositi corridoi di lancio previsti dal comma 1 del presente articolo devono avvenire con la tecnica del body drag, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di mt. 100 dalla battigia. L'installazione dei corridoi di lancio per l'arrivo e la partenza delle unità denominate Kite-Surf è subordinata all'autorizzazione della competente autorità di gestione del demanio marittimo.
 3. Nei 100 mt. sopra citati è consentito il transito di un Kite-Surf per volta, con precedenza ai mezzi in rientro.

Articolo 19
(Regole per prevenire gli abbordi in mare)

1. Quando due unità Kite-Surf navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopravvento deve dare la precedenza sollevando il kite, mentre quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite.
2. Quando due unità Kite-Surf procedono nella stessa direzione, quella sopravvento deve dare la precedenza a quella sottovento sollevando il kite e rallentando.
3. Quando un'unità Kite-Surf incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando e ciò a prescindere dalle mura.

CAPO IX
JETLEV FLYER, FLYBOARD E DISPOSITIVI ASSIMILABILI

Articolo 20
(Definizioni)

1. Per "JetLev Flyer e similari", si intende un natante munito di motore ed apparato idrogetto, costituito da un'unità galleggiante munita di motore a combustione interna ed un apparato a getto d'acqua, composto da una o più pompe idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore, collegato tramite tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare che l'apparato jet espelle in pressione, permettendo all'utilizzatore mediante comandi azionati dal medesimo, di sollevarsi in aria, ricevendo sostentamento idrodinamico, direzione e velocità, nonché munito di controllo in remoto del motore in caso di emergenza.
2. Con "Flyboard e similari", si fa riferimento all'apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua, con lo stesso principio di movimento e sostentamento del JetLev Flyer.

Articolo 21
(Prescrizioni generali)

1. Le attività sono soggette, per quanto applicabili, alle disposizioni del Capo I e del Capo VII del presente Regolamento.
2. Ferme restando le limitazioni territoriali previste per l'utilizzo delle apparecchiature in questione (entro un miglio dalla costa e/o dall'unità madre di cui all'art. 27, comma 3, lett. c) D. L.vo 171/2005 e all'art. 56 D.M. 146/2008), nonché le prescrizioni di cui agli articoli che seguono, le attività svolte con partenza "da e per gli arenili" ed "entro la distanza di un miglio dalla costa", possono essere svolte esclusivamente all'interno di specchi acquei circolari di adeguata profondità ad uso in sicurezza dell'apparecchiatura, aventi raggio di

almeno 50 metri, situati ad una distanza non inferiore ai 600 metri dalla linea di costa, in prossimità dei corridoi di lancio/atterraggio di cui al Capo XIII del Regolamento.

Gli specchi acquei debbono risultare completamente liberi e sgombri da qualsiasi ostacolo (ad es.: impianti/segnali da pesca, installazioni off-shore, ecc.) e devono essere preventivamente individuati a cura degli interessati/esercienti le attività nautiche.

Le aree devono essere segnalate dai medesimi interessati/esercienti mediante il posizionamento al centro dell'area di mare utilizzata, di un gavitello di colore giallo/rosso. A tal fine, i soggetti interessati devono avere l'utilizzo esclusivo dei predetti specchi acquei, da richiedersi per tempo all'Ente territoriale/locale competente, titolare della gestione del demanio marittimo/mare territoriale a finalità turistico – ricreative.

3. Per motivi di sicurezza, negli specchi acquei di cui al precedente punto 2 del presente articolo, potrà essere utilizzata una sola apparecchiatura per volta, avuto riguardo a quanto previsto per il JetLev Flyer di cui al successivo articolo 22, punto 1, lett. b) (presenza dell' "unità appoggio").
4. Durante la "stagione balneare estiva" (così come definita dalla Regione Emilia Romagna), l'attraversamento della fascia di mare per una distanza di 500 metri dalla costa, è consentito esclusivamente all'interno dei corridoi di lancio/atterraggio di cui al Capo XIII del Regolamento, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e, comunque non superiore ai tre nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Nel caso di utilizzo di JetLev Flyer di cui al successivo articolo 22, il transito nei predetti corridoi di lancio/atterraggio deve avvenire con l'unità galleggiante a motore spento trainata dall'unità appoggio. Il conduttore della stessa unità deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica e marinaresca al fine di evitare incidenti. Nella fascia di mare compresa tra i 500 metri ed i 1000 metri dalla costa, la navigazione deve svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque con scafo in dislocamento.
5. Al di fuori della stagione balneare estiva summenzionata, ove manchi il corridoio di lancio, i dispositivi in questione e le rispettive unità di appoggio possono effettuare la partenza da riva ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti, usando ogni utile accorgimento di sicurezza.
6. L'utilizzo dei dispositivi in questione è subordinato al possesso della patente nautica. È fatto salvo, per il Flyboard, di cui al successivo articolo 23, il caso in cui a bordo sia presente un accompagnatore in possesso del titolo. In tal caso, non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica.
7. L'età minima per l'utilizzo delle apparecchiature è di 18 anni compiuti (come previsto per la patente nautica); si prescinde da tali requisiti d'età nei casi previsti dall'art. 39, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n° 171 in premessa richiamato.
8. L'utilizzo delle apparecchiature di cui trattasi è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate, anche in relazione alla categoria di progettazione del mezzo, prescritta ai sensi degli articoli 6 e seguenti del D.Lgs. 171/2005 ed Allegato II ad esso.
9. Il limite massimo per l'utilizzo in altezza è di 10 (dieci) metri dalla superficie acqua.
10. È fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto d'istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza le apparecchiature in questione, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.
11. Indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, è fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento omologato, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.
12. I soggetti esercienti le attività di che trattasi svolte per conto terzi, dovranno essere iscritti in albi tenuti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, dalla quale si evinca l'attività che s'intende svolgere, ovvero essere muniti di certificati attestanti la legittimità dell'esercizio delle attività che intendono espletare, rilasciati dall'Autorità/Ente competente.
13. I soggetti che svolgono tali attività erogando servizi a terzi con o senza fini di lucro, e/o a titolo privato, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati nelle attività in questione, che dovranno essere dotati ciascuno di polizza

assicurativa che contempra espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e le persone trasportate, estesa a favore dell'utilizzatore degli stessi, per gli infortuni ed i danni patiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività.

Articolo 22

(Requisiti e condizioni per l'esercizio dell'attività denominata "JetLev Flyer")

1. L'esercizio dell'attività denominata *JetLev Flyer* è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) il tubo di collegamento tra l'unità galleggiante munita di motore e l'apparato a getto d'acqua non deve essere superiore a metri dieci;
 - b) l'utilizzatore del *JetLev Flyer* deve essere accompagnato da una unità a motore munita di idrogetto e/o elica intubata, in appoggio ai fini di pronta assistenza, che lo segua alla distanza minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza, si intende la distanza tra il *JetLev Flyer* e l'unità appoggio che consenta al conduttore di quest'ultima di assolvere tempestivamente ed in sicurezza gli obblighi di assistenza di cui al presente alinea, in caso di emergenza;
 - c) l'utilizzatore del *JetLev Flyer*, ai sensi dell'art. 54 comma 3°, del D.M. 146/2008 in premessa richiamato, oltre ad indossare permanentemente il mezzo di salvataggio individuale di tipo omologato di cui al precedente articolo 21 punto 11, deve indossare un casco protettivo omologato per sport acquatici.
2. L'unità appoggio deve essere condotta da persona maggiorenne, in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del D.Lgs. 171/2005, che deve essere sempre assistita da persona esperta nel nuoto, il cui compito è anche quello di sorvegliare l'utilizzatore del *JetLev Flyer*. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore dell'unità appoggio assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
3. L'unità appoggio è munita delle dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 146/2008, nonché indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - b) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella "D" allegata al D.M. 279/1988 e ss.mm.ii.;
 - c) di una gaffa;
 - d) di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri, per l'eventuale necessità dell'utilizzatore del *JetLev Flyer*;
 - e) di un apparato VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
4. L'unità appoggio non può svolgere contemporaneamente altre attività e deve assistere esclusivamente un utilizzatore del *JetLev Flyer* per volta.
5. Sull'unità appoggio, oltre al conducente ed alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato all'utilizzatore del *JetLev Flyer*, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
6. È vietato impiegare la moto d'acqua a titolo di unità appoggio.

Articolo 23

(Requisiti e condizioni particolari per l'esercizio dell'attività denominata "Flyboard")

1. L'esercizio dell'attività denominata "Flyboard", è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) la predetta attività deve essere svolta sempre in coppia, una persona alla condotta della moto d'acqua (*conducente*) e l'altra collegata alla stessa (*condotto*);
 - b) la velocità massima consentita per l'esercizio della predetta attività è di 15 nodi, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 21 punto 4;
 - c) sono vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio;
 - d) i conduttori degli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di *Flyboard*, ai sensi dell'art. 54, comma 3° del D.M. 146/2008, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale di tipo omologato, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, nonché un casco protettivo omologato per sport acquatici. Dette disposizioni si applicano anche alla persona trasportata (*condotto*), collegata al mezzo;
 - e) gli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di *Flyboard* devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota, che ne ha l'obbligo di utilizzo;
 - f) unità con caratteristiche particolari devono essere sottoposte a specifici accertamenti da effettuarsi con il concorso dell'Ente tecnico, dei richiedenti, ed in esito ad istanza dagli stessi avanzata in doppio esemplare, in carta legale, a questa Autorità Marittima;
 - g) ciascun acquascooter/moto d'acqua potrà assistere soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività.

Articolo 24

(Limitazioni e divieti particolari)

1. Fermo restando quanto indicato al precedente articolo 21, l'esercizio delle attività denominate "JetLev Flyer" e "Flyboard" è subordinato altresì a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. Alle unità di volta in volta, impiegate per l'esercizio di tali attività è fatto divieto di navigare:
 - a) nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Rimini e dalle foci dei fiumi/corpi idrici superficiali, misurata dal punto più foraneo di esse;
 - b) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura, nonché da eventuali strutture offshore, ivi comprese le piattaforme mobili temporaneamente adibite alla perforazione di pozzi ovvero all'installazione e/o manutenzione di piattaforme e condotte;
 - c) negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;
 - d) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione o interdetti alla navigazione in ragione di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato.È altresì fatto divieto di:
 - e) gareggiare in velocità con altre unità;
 - f) seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, nonché le persone che pratichino il kite-surf o il windsurf. Tale distanza è quella che consente all'utilizzatore del *JetLev Flyer* o al conducente del *Flyboard* di prevenire con largo anticipo il verificarsi di qualsiasi situazione di pericolo e/o incidente, e scongiurare il rischio di colpire eventuali persone in caso di caduta in mare.

CAPO X
SEABOB E DISPOSITIVI ASSIMILABILI

Articolo 25
(Prescrizioni e divieti)

1. L'uso del dispositivo denominato "seabob" e di apparecchi simili è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'utilizzo del "seabob" è autorizzato solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate. Ai suddetti mezzi è fatto assoluto divieto di navigare nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Rimini ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - c) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - d) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
 - e) oltre 1 (uno) miglio dalla costa.

Articolo 26
(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'utilizzo del "seabob" è soggetto alle sotto riportate condizioni:
 - a) date le caratteristiche tecniche del mezzo, l'età minima per la conduzione è di 14 anni compiuti;
 - b) divieto di utilizzo nella fascia riservata alla balneazione; in caso di partenza da terra, la stessa potrà essere attraversata solo perpendicolarmente e alla minima velocità possibile (massimo 2 nodi) fino al raggiungimento della zona di mare consentita;
 - c) taratura dei parametri tecnici con settaggio che permetta una velocità massima di 7 nodi ed una capacità di immersione non superiore ai 2,5 metri di profondità;
 - d) presenza massima di 2 apparecchi per ogni 100 metri di larghezza di specchio acqueo;
 - e) segnale a pallone o bandierina compatibile e visibile da almeno 50 metri di colore giallo o arancione che consenta l'individuazione del mezzo, specie nei casi di riemersione rapida;
 - f) limite massimo di navigazione ad un miglio dalla costa (ovvero da un'unità appoggio in caso di utilizzo al largo).

CAPO XI
E-BIKE ACQUATICA E DISPOSITIVI ASSIMILABILI

Articolo 27
(Prescrizioni e divieti)

1. L'uso del dispositivo denominato "e-bike acquatica" e di apparecchi similari è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'utilizzo di tale mezzo è autorizzato solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate (mare fino al valore 2 della scala Douglas - altezza massima dell'onda di 0,5 metri). Ai suddetti mezzi è fatto assoluto divieto di navigare nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Rimini ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - c) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - d) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
 - e) oltre 1 (uno) miglio dalla costa.

Articolo 28
(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'utilizzo del dispositivo denominato "e-bike acquatica" e di apparecchi similari è soggetto alle sotto riportate condizioni:
 - a) età minima di anni 16 per la conduzione;
 - b) limite di navigazione fino a 1000 metri dalla costa, con divieto di navigare entro la fascia di mare dedicata prioritariamente alla balneazione e conseguente possibile attraversamento della stessa solo utilizzando gli appositi corridoi di lancio;
 - c) obbligo di assicurazione, essendoci la possibilità tecnica di regolare la potenza di erogazione del motore su diversi livelli di assistenza alla pedalata, graduandone via via l'intervento fino ad assicurare quasi interamente la propulsione;
 - d) obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni ed indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione.

CAPO XII
LOCAZIONE E NOLEGGIO DELLE UNITÀ DA DIPORTO UTILIZZATE PER FINALITÀ
RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI NONCHÉ ATTIVITÀ DI APPOGGIO ALLE
IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

Per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne si applicano le disposizioni di cui al Decreto 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.01.2022, cui si fa integrale ed espresso rinvio, fatte salve le prescrizioni che seguono dettate da specificità locali.

Alle unità da diporto impiegate con contratti di noleggio si applica, inoltre, la specifica normativa di sicurezza contenuta nel titolo III, Capo II, del Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto (D.M. 29.07.2008 n° 146).

Articolo 29

(Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dell'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative e turistiche locali)

1. Il locatore/noleggiante deve garantire la presenza costante presso la zona di svolgimento dell'attività durante la fascia oraria di apertura. Il locatore/noleggiante, qualora non munito del brevetto di bagnino di salvataggio, deve avvalersi di persona qualificata che possieda tali requisiti e/o essere iscritto alla Terza categoria della Gente di Mare.
2. Gli scooter acquatici/moto d'acqua e mezzi simili devono essere dotati di un dispositivo di spegnimento a distanza che il locatore deve azionare in caso di situazione di pericolo.
3. Il locatore/noleggiante deve predisporre specifico registro su cui annotare – per prioritarie esigenze di sicurezza connesse ad attività di ricerca e soccorso in mare – il numero delle unità noleggiate/locate, il giorno, l'ora d'inizio e fine, le generalità complete con il recapito ed il numero di telefono di colui al quale viene affidato il natante, gli estremi della patente nautica qualora prevista per il mezzo, il numero del contratto stipulato e il numero totale di persone imbarcate.
4. Il locatore/noleggiante è obbligato a mantenere pronta all'uso un'idonea unità di salvataggio a motore in grado di prestare un tempestivo soccorso alle unità locate/noleggiate ed a tutte le persone imbarcate. L'unità dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste, ivi incluso un cavo da rimorchio. Detta unità non è necessaria per le postazioni di locazione/noleggio che rispettano contestualmente tutte le seguenti condizioni:
 - a) che i mezzi locati/noleggiate siano esclusivamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali abilitati a navigare entro 300 metri dalla costa;
 - b) che il locatore/noleggiante sia anche il concessionario dello stabilimento balneare al cui interno è presente la postazione di locazione/noleggio;
 - c) che lo stabilimento balneare di cui alla precedente lett. b) sia munito dell'imbarcazione di emergenza.
5. Ferme restando le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di "marine resort", il contratto di locazione/noleggio di "unità da diporto" non autorizza l'utilizzo della medesima per finalità ricettive/alberghiere, residenziali, attività di "boat & breakfast" o similari, poiché tali formule di impiego non sono configurabili nello scopo sportivo e ricreativo che, invece, deve caratterizzare la navigazione da diporto. Allo stesso modo, i natanti locati/noleggiate non possono essere destinati ad attività di servizio pubblico non di linea, ancorché svolto occasionalmente, e neppure adibiti ad attività di noleggio occasionale ex art. 49-bis del Codice del diporto o ad attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del Codice della Navigazione.

Articolo 30

(Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dell'attività di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime)

1. Prima di procedere alle immersioni, il sodalizio che le organizza dovrà far pervenire alla Capitaneria di porto di Rimini - Sala Operativa, anche a mezzo fax o P.E.C./e-mail, un'informativa riportante:
 - a. data, ora e luogo dell'immersione;
 - b. numero dei partecipanti;
 - c. nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
 - d. eventuale unità navale utilizzata;
 - e. modalità operative.
2. Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza, oltre a quelle già previste dagli articoli 90 e 91 del Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto (D.M. 29.07.2008 n° 146):
 - a) tabella riportante i numeri telefonici e/o frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, ospedali, centri iperbarici, ecc.);
 - b) megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.
3. L'unità di appoggio, durante l'immersione, dovrà essere presidiata da soggetto in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza e da operatore abilitato al primo soccorso ai sensi del vigente decreto citato (art. 91).
4. L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:
 - a) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - b) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi mercantili e a 300 metri dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
 - c) nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e per l'ancoraggio;
 - d) nelle zone di mare interdette alla balneazione, o alla stessa esclusivamente prioritariamente destinate.

È fatta eccezione lo svolgimento di immersioni organizzate da sodalizi a scopo ricreativo, di interesse biologico e/o didattiche nella zona di mare compresa tra la battigia e le scogliere parallele alla costa, al di fuori degli orari di balneazione di maggiore affluenza, anche in assenza di unità appoggio ma con tutti i presidi di sicurezza; in tal caso dovrà essere effettuata specifica comunicazione nelle medesime modalità di cui al punto 1.

CAPO XIII

CORRIDOI DI LANCIO

Articolo 31

(Condizioni e caratteristiche)

1. In relazione ai divieti di navigazione relativi alla fascia riservata alla balneazione, per consentire la partenza e l'atterraggio delle unità da diporto a motore, a vela e a vela con motore ausiliario negli specchi acquei antistanti le aree in concessione e le spiagge libere, i concessionari di strutture balneari e/o i titolari di aree in concessione per attività nautiche e di locazione e noleggio natanti devono installare, previa istanza ed ottenimento di autorizzazione da parte del Comune competente per territorio, un corridoio di lancio.
2. I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) ampiezza di 20 metri e delimitati lateralmente da due linee di boe di colore arancione parallele tra loro fino ad una lunghezza di 500 metri dalla battigia;
 - b) le boe di una stessa linea devono essere sistemate ad una distanza massima di 20 metri l'una d'altra;

- c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- d) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni (destro e sinistro) posti al limite della linea dei 500 mt. dovranno essere di colore arancione ed avere un diametro di non inferiore a 60 cm.;
- e) ogni gavittello dovrà riportare la dicitura **“CORRIDOIO USCITA NATANTI - VIETATA LA BALNEAZIONE”**; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la predetta dicitura anche nelle lingue italiano, inglese, francese, tedesco e russo;
- f) il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.

Articolo 32 (Divieti e obblighi nei corridoi di lancio)

Nella zona di mare vietata alla navigazione ed ampia 500 (cinquecento) metri, per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua devono essere osservate le seguenti prescrizioni e norme di comportamento:

1. L'atterraggio e la partenza devono avvenire **esclusivamente** attraverso appositi corridoi di lancio, realizzati secondo quanto disposto dall'articolo precedente.
2. Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua e le unità adibite all'esercizio dello sci nautico, paracadutismo ascensionale e attività di traino similari, devono percorrere detti corridoi di lancio a lento moto ed a velocità non superiore a 3 (tre) nodi.
3. Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi di lancio con andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza.
4. È vietato, all'interno dei corridoi, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità da diporto.
5. È fatto, comunque, divieto alle unità da diporto di raggiungere e partire dalle spiagge frequentate da bagnanti senza utilizzare gli appositi corridoi di lancio.
6. Qualora non esistano corridoi di lancio, l'attraversamento della fascia dei 500 (cinquecento) metri vietata alla balneazione è consentito soltanto alle unità da diporto di piccola stazza e comunque di lunghezza fuori tutto non superiore a 6 metri che navighino a remi con apparato propulsivo sollevato.
7. All'interno dei corridoi di lancio è vietata la balneazione.
8. Il corridoio di lancio deve essere utilizzato anche per l'uscita e l'atterraggio di unità propulse con dispositivo denominato “freewheeling”, o similari, essendone precluso l'uso nella fascia riservata alla balneazione.



“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenza o di pericolo per la vita umana in mare chiama il **“Numero Blu” gratuito 1530** o contatta la Guardia Costiera ai seguenti numeri:

Capitaneria di Porto di Rimini: 0541/50121 (h 24)

Ufficio Locale Marittimo di Bellaria: 0541/344471

Ufficio Locale Marittimo di Riccione: 0541/644000

Ufficio Locale Marittimo Cattolica: 0541/963221

Per ogni altra informazione vai sul sito www.guardiacostiera.gov.it o www.guardiacostiera.gov.it/rimini oppure scrivi alla e-mail cprimini@mit.gov.it